



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 24 del 27-07-2026

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in via del Teatro n. 14, si è riunito in seduta ordinaria, su convocazione del Vice Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Assente
Marco Mascher	Consigliere (Vice Sindaco)	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Sebastiano Salvadori	Consigliere	Presente
Fabiana Bonomini	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Marco Grizzi	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Assente
Moreno Silvestri	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente

Presenti 9
Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Consigliere signor Marco Mascher (Vice Sindaco) il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Assente il Sindaco Giovanni Albini

Consiglieri assenti: n. 1 (Daniela Feltrinelli)

Consiglieri presenti: n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del ViceSindaco, che, stante l'impedimento del Sindaco, assume la funzione di Presidente e presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.”;**

UDITA la relazione illustrativa del Consigliere Fiorenzo Razzi, in qualità di Consigliere delegato, che preliminarmente richiama le peculiarità del territorio di Gargnano che incidono sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Precisa che il servizio ha raggiunto un grado di copertura del territorio che stima pari al 95%.

Si sofferma sul servizio di isola ecologica, evidenziando che i contenitori sono chiusi con copertura che assicura il contenimento degli odori e anche un servizio disinfettante per i rifiuti più soggetti alla proliferazione di batteri. Dà anche atto dello svuotamento dei cassonetti a cadenza settimanale nelle frazioni di Briano e Costa. Illustra poi il Servizio Qualità e il servizio reso in occasione delle manifestazioni.

Precisa anche l'introduzione di un calendario aggiuntivo per le utenze non domestiche, come pure il mantenimento della raccolta dei pannolini.

Ringrazia la popolazione per la collaborazione alla raccolta differenziata e la Polizia Locale per lo spirito di servizio dimostrato non solo nel ruolo di controllo ma anche nella collaborazione con l'utenza.

Per quanto riguarda il Piano Tariffario, evidenzia il seppur minimo contenimento delle tariffe delle utenze domestiche e l'incremento delle tariffe per le utenze non domestiche. Illustra le conseguenze delle tariffe ipotizzate con alcune simulazioni per entrambe le categorie di utenza. Dà atto che il riparto del PEF tra utenze domestiche e non domestiche è passato da un rapporto 60% - 40% a un rapporto di circa 52% - 48%.

UDITI gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati in conformità al processo verbale redatto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento interno del Consiglio Comunale:

Consigliere Giacomo Arrighini

Preliminarmente chiede chiarimenti sulla differenza percentuale del riparto tra utenze domestiche e non domestiche, in particolare per il metodo di calcolo.

Chiede altresì se sia stato adottato un sistema per la verifica delle utenze turistiche che occupano immobili residenziali.

Infine, chiede di indicare se i plateatici siano compresi nelle superfici di calcolo delle utenze non domestiche.

Consigliere Fiorenzo Razzi

Risponde che le percentuali di incidenza delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono state calcolate in base alle utenze rilevate, evidenziano come sull'incremento della percentuale delle utenze non domestiche abbia inciso anche la nuova struttura alberghiera Stroblhof avviata nel corso del 2025.

Per quanto riguarda i plateatici, conferma che sono ricompresi nelle superfici di calcolo.

Afferma infine che le case vacanze vengono trattate come appartamenti normali, in base ai posti letto dichiarati ed alla metratura.

Consigliere Giacomo Arrighini

Esprime la considerazione generale che il Piano Tariffario prevede un incremento di circa 73.000 euro rispetto al PEF precedente e ritiene che questo trend di aumento necessiti di un intervento o in termini di servizio più produttivo oppure come limitazione del perimetro del servizio.

Esprime perplessità sul metodo di calcolo seguito per il riparto tra utenze domestiche e non domestiche, che avrà una grave incidenza sulle tariffe delle utenze commerciali, che stima vicino al 25% di aumento. Ritiene che questo apra un grande interrogativo per quelle utenze non domestiche che non hanno fondamento sul turismo. Critica la tecnica adottata dall'Amministrazione per la definizione delle tariffe, evidenziando come i coefficienti adottati non consentano di definire una ripartizione equa dei costi tra le varie tipologie di attività commerciali, che risponda alla reale produzione dei rifiuti. Ritiene che sarebbe auspicabile intervenire in tal senso ridefinendo i coefficienti applicati alle utenze non domestiche ed intervenendo anche sulla suddivisione tra parte fissa e parte variabile della tariffa.

Per queste motivazioni, fa dichiarazione di voto contrario.

Vice Sindaco

Chiede al Cons. Arrighini di esplicitare meglio cosa intenda per restringimento del perimetro del servizio. Esprime convincimento che sia difficile ridurre i servizi alla cittadinanza.

Consigliere Marcello Festa

Esprime il ringraziamento al Consigliere Razzi non solo per l'illustrazione ma per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti dei cittadini e delle attività commerciali per il miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Evidenzia il costante impegno profuso dall'Amministrazione comunale nel tentativo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto, ove possibile anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, delle richieste e delle esigenze della popolazione e degli operatori economici. Fa presente comunque che nella determinazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche vi siano dei parametri previsti dalla normativa che devono essere rispettati. Esprime il convincimento che un Comune turistico come Gargnano necessiti di investimenti di bilancio che si riflettano anche sulle scelte di gestione della raccolta rifiuti. Ritiene che con i soldi degli operatori economici sia assicurato il servizio migliore possibile, evidenziando che l'intervento del PEF è limitato a 70.000 euro circa.

DATO ATTO che la registrazione audio integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, sarà conservata presso gli archivi informatici comunali nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio Comunale (art. 6, comma 6, dell'appendice approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 23 giugno 2021);

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 1 (Giacomo Arrighini), astenuti: //, espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 9 presenti

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:

- pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029;
- relazione di accompagnamento al PEF;
- dichiarazione di veridicità di Garda Uno Spa;
- dichiarazione di veridicità del Comune di Gargnano;
- relazione di validazione del PEF;
- tariffe TARI 2026.

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 1 (Giacomo Arrighini), astenuti: //, espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 9 presenti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si approva il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e vengono determinate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare l'art. 1, commi 651 e seguenti della medesima Legge, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *"...predispensione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga..." (lett. f);*
- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lett. h);*
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..."*;

RICHIAMATI i provvedimenti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale veniva approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trovava applicazione per le annualità dal 2022 al 2025;

VISTO la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità dal 2026 al 2029;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

VISTA la determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative"*, con la quale l'Autorità ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026-2029:

- Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
- Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
- schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario (di seguito indicato anche come PEF) per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

- alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e del MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti del nuovo metodo tariffario sono correlati alla determinazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il terzo periodo regolatorio, non deve superare la misura stabilita all'art. 4 del metodo MTR-3; in base a tale articolo le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (pari al 1,90%);
- del coefficiente di recupero della produttività (variabile dal 0,1% al 0,5%);
- del coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, distinti in consolidamento e miglioramento (variabile da 0 al 7%);

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che ARERA, con la propria determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ha precisato che dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF 2026-2029 elaborato sulla base del Tool approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema approvato con la predetta determinazione;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema approvato con la predetta determinazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del PEF p2026-2029 e delle tariffe TARI per l'anno 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, entro 180 giorni dalla trasmissione dei documenti all'Autorità la stessa, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della stessa deliberazione n. 397/2025/R/rif;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 16 adottata nella seduta del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.”;
- n. 6 adottata nella seduta del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adozione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).”;

ESAMINATO il Piano economico finanziario del servizio di gestione del servizio rifiuti per il periodo 2026/2029 (di seguito chiamato anche semplicemente PEF), predisposto dalla società Garda Uno S.p.a. (soggetto gestore del servizio), che include anche i costi comunicati dal Comune di Gargnano relativamente alla gestione interna della tariffazione ed ai rapporti con gli utenti;

DATO ATTO che il PEF è corredato dei seguenti documenti:

- a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif;
- b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...*”;
- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...*”;
- il comma 654, a mente del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...*”;
- il comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni

dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, successivamente modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. ..."*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che stabilisce la natura tributaria della TARI, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 7, comma 2, a mente del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RILEVATO che:

- il PEF, come sopra validato, espone, per l'anno 2026, la suddivisione tra costi fissi (ammontanti ad € 526.165,00) e costi variabili (ammontanti ad € 628.481,00) per un totale pari ad € 1.154.646,00;
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2026 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2025 è conforme ai limiti di cui all'art. 4 del MTR-3;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
52,50% a carico delle utenze domestiche;
47,50% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2025;
- la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.

La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2025, da trasmettere al Comune, entro il 30 settembre 2026, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

DATO ATTO che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 7.000, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

VISTI l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare il PEF, come sopra validato, relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché la manovra tariffaria TARI per l'anno 2026;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029 (MTR-3), elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 29 del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nonché i documenti ad esso allegati e sottoelencati:
 - a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025;
 - b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025;
 - c) report di validazione a cura di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
- 3) di dare atto che il PEF 2026-2029 ed i documenti elencati al precedente punto 2) vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, quindi, per l'anno 2026, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

- 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2025;
 - la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.
- La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2025, da trasmettere al Comune, entro il 30 settembre 2026, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.
- 6) di dare atto che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 7.000, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;
- 7) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 all'aliquota deliberata dalla provincia, pari attualmente al 5%;
- 8) di trasmettere il Piano Economico Finanziario, corredato dei documenti ad esso allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025;
- 9) di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di procedere, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "informazioni ambientali", del collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze in cui i documenti di cui al precedente punto 9) sono resi disponibili;
- 11) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.

In ordine all'immediata eseguibilità del provvedimento:

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in modo da consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Bartolini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE SINDACO
Marco Mascher
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ELABORAZIONE TARIFFE ANNO 2026***

ATTRIBUZIONE COSTI FISSI/VARIABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	52,50%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 52,50\%$	€ 276.236,44
	€ 606.189,15	% costi variabili utenze domestiche	52,50%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 52,50\%$	€ 329.952,71
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	47,50%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 47,50\%$	€ 249.928,20
	€ 548.456,85	% costi variabili utenze non domestiche	47,50%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 47,50\%$	€ 298.528,65
					Costi totali	€ 1.154.646,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1.1 Un componente	0,84	1,00	0,853094	65,556427	
1.2 Due componenti	0,98	1,80	0,995276	118,001569	
1.3 Tre componenti	1,08	2,00	1,096835	131,112854	
1.4 Quattro componenti	1,16	2,60	1,178082	170,446711	
1.5 Cinque componenti	1,24	3,00	1,259330	196,669282	
1.6 Sei o più componenti	1,30	3,60	1,320265	236,003138	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	4,20	1,091344	1,406131
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,80	6,03	1,711913	2,018803
2.3	STABILIMENTI BALNEARI	0,63	4,16	1,348131	1,392740
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43	3,55	0,920153	1,188516
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,33	9,86	2,846056	3,301062
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,91	7,02	1,947301	2,350249
2.7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,19	2,139891	2,741957
2.8	UFFICI, AGENZIE	1,13	9,30	2,418077	3,113577
2.9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58	4,78	1,241137	1,600312
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,11	9,12	2,375279	3,053315
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	10,63	3,252635	3,558853
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO)	1,04	7,20	2,225487	2,410511
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,16	8,52	2,482274	2,852439
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	5,50	1,947301	1,841363
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	6,71	2,332482	2,246463
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	39,67	10,357076	13,281251
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	29,82	7,789206	9,983537
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	1,76	16,99	3,766209	5,688138
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	17,00	5,585117	5,691486
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	49,72	12,967744	16,645924
2.21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,64	11,01	3,509421	3,686074